

A.C. 1857 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

più volte le rappresentanze degli operatori di polizia hanno palesato le gravi difficoltà in cui operano in Basilicata e in particolar modo in provincia di Matera;

siamo in presenza di un territorio in cui vi sono elementi di criticità sociali;

in particolare il commissariato della Polizia di Stato presente a Pisticci opera su un'area della provincia assai vasta che va dalla costa jonica alla collina materana;

il suddetto commissariato ha competenza sulla più vasta area industriale della Basilicata e controlla grandi arterie viarie di valenza interregionale come la SS 106 Jonica e la SS 407 Basentana; occorrerebbe un potenziamento dell'organico o quanto meno un adeguamento alle previsioni di legge;

andrebbe rinnovato e potenziato il parco automezzi considerato il chilometraggio di alcune vetture in dotazione che non sono più sicure,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto in premessa adeguando l'organico e rinnovando il parco automezzi del commissariato di Polizia di Pisticci (Matera).

9/1857/1. Gaglione.

La Camera,

impegna il Governo

a prendere in considerazione le esigenze di organico e di mezzi del commissariato di Polizia di Stato di Pisticci (Matera).

9/1857/1. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Gaglione.

La Camera,

premesso che:

negli anni dal 1992 al 2006, sono stati avviati ai corsi di formazione, in aggiunta ai posti previsti nei bandi di concorso in atto, anche gli idonei non vincitori delle graduatorie degli anni precedenti relative ai concorsi pubblici ed interni per il ruolo di commissario;

lo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione degli idonei in questione deve essere consentito da una specifica disposizione normativa, poiché l'eventuale nomina dei sei aspiranti provenienti dai concorsi interni derogherebbe al limite dettato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, secondo cui soltanto il 20 per cento dei posti disponibili può essere destinato ai concorsi interni;

l'Amministrazione della pubblica sicurezza sta espletando nel corrente anno due nuovi concorsi per il ruolo dei commissari della Polizia di Stato, rispettivamente a 40 posti con procedura pubblica e a 10 posti con procedura riservata, evidenziando ancora una volta la necessità di ulteriori coperture di posti in organico nel ruolo dei commissari;

l'Amministrazione della pubblica sicurezza negli anni dal 1992 al 2006, ha sempre provveduto, per i concorsi analoghi, in base a disposizioni di legge o decreto ministeriale, ad avviare anche gli idonei non vincitori di precedenti graduatorie ancora valide ad integrazione di posti resisi disponibili per allargamento o per defezioni improvvise;

negli anni 2007 e 2008 non si è proceduto con analoghi provvedimenti nei confronti dei candidati

risultati idonei al concorso per commissario di polizia, pur a fronte di una carenza di organico ancora da colmare;
la graduatoria relativa al concorso interno dell'anno 2005, con soli 3 idonei, scade nel gennaio 2009; la questione è stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo, in vari atti parlamentari:
a) ordine del giorno 9/1704/1 accolto dal Governo nella seduta della Camera n. 50 del 10 ottobre 2006 (XV legislatura);
b) interrogazione n. 4-02499 a firma Santelli ed altri presentata nella seduta del 7 febbraio 2007 (XV legislatura);
c) ordine del giorno Cirielli n. 9/1366/62 accolto dal Governo nella seduta della Camera n. 36 del 16 luglio 2008;
d) ordine del giorno G200 proposto dalle Commissioni riunite e accolto dal Governo al Senato nella seduta n. 81 del 28 ottobre 2008, nel corso della discussione ed approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, attualmente in esame alla Camera,

impegna il Governo

a provvedere affinché l'amministrazione della pubblica sicurezza sia autorizzata ad assumere i candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali indette per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con i decreti ministeriali degli anni 2005, 2006 e 2007.
9/1857/2. D'Ippolito Vitale, Cassinelli, Costa, Tassone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme in materia di indennità in favore di giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO);
la norma prevede un compenso unitario in funzione della durata dell'impegno lavorativo (98 euro) e stabilisce che l'indennità aggiuntiva non scatti più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera, ma solo quando l'impegno lavorativo superi comunque le 5 ore giornaliere;
tale norma mira alla razionalizzazione dell'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, che, nel tempo e soprattutto a seguito delle nuove competenze attribuibili per delega ai VPO, ha portato ad una disomogeneità della prassi e dei criteri di quantificazione delle indennità dovute a detti magistrati onorari;
va preso atto dell'importanza e del ruolo della magistratura onoraria, che interviene in modo rilevante all'amministrazione della giustizia nel nostro Paese attraverso provvide iniziative e buoni risultati raggiunti in taluni aspetti del processo, così da contribuire ad affrancare i cittadini dalle lungaggini dei processi tanto civili che penali;
si deve ricordare tuttavia come la vetustà e la sopravvenuta improprietà delle norme relative alla magistratura onoraria si rendono sempre più evidenti e confermano come la riforma della categoria rappresenti una questione di primaria importanza;
un intervento normativo del genere non può che essere inserito in un disegno di legge organico e compiuto sulla categoria dove, oltre a prevedere competenze esclusive in piena aderenza al mutato assetto del processo, sia dettata una nuova disciplina che garantisca la corresponsione di adeguate indennità ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a:
provvedere con urgenza ad una riforma organica della categoria e riconoscere ai magistrati onorari una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del loro lavoro, come garantisce la

Costituzione a tutti i lavoratori, quindi anche a tale categoria di magistrati, a garanzia della loro indipendenza;

prevedere la non ripetibilità delle somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto in esame;

prevedere che l'ammontare delle indennità previste sia effettivamente adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente;

a verificare che sia data attuazione alle deleghe di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto in esame.

9/1857/3. Nicola Molteni, Lussana, Brigandì, Follegot, Paolini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3-*bis* del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme in materia di indennità in favore di giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO);

la norma prevede un compenso unitario in funzione della durata dell'impegno lavorativo (98 euro) e stabilisce che l'indennità aggiuntiva non scatti più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera, ma solo quando l'impegno lavorativo superi comunque le 5 ore giornaliere;

tale norma mira alla razionalizzazione dell'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, che, nel tempo e soprattutto a seguito delle nuove competenze attribuibili per delega ai VPO, ha portato ad una disomogeneità della prassi e dei criteri di quantificazione delle indennità dovute a detti magistrati onorari;

va preso atto dell'importanza e del ruolo della magistratura onoraria, che interviene in modo rilevante all'amministrazione della giustizia nel nostro Paese attraverso provvide iniziative e buoni risultati raggiunti in taluni aspetti del processo, così da contribuire ad affrancare i cittadini dalle lungaggini dei processi tanto civili che penali;

si deve ricordare tuttavia come la vetustà e la sopravvenuta improprietà delle norme relative alla magistratura onoraria si rendono sempre più evidenti e confermano come la riforma della categoria rappresenti una questione di primaria importanza;

un intervento normativo del genere non può che essere inserito in un disegno di legge organico e compiuto sulla categoria dove, oltre a prevedere competenze esclusive in piena aderenza al mutato assetto del processo, sia dettata una nuova disciplina che garantisca la corresponsione di adeguate indennità ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito della riforma della magistratura onoraria e comunque entro il 31 dicembre 2009, le opportune iniziative legislative volte a:

riconoscere ai magistrati onorari una indennità proporzionata alla quantità e alla qualità del loro lavoro;

prevedere la non ripetibilità delle somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto in esame;

prevedere che l'ammontare delle indennità previste sia effettivamente adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente;
verificare che sia data attuazione alle deleghe di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto in esame.
9/1857/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Nicola Molteni, Lussana, Brigandì, Follegot, Paolini.

La Camera,
premessi che:
è apprezzabile l'intensificazione degli sforzi profusi dal Governo nel contrasto alla criminalità organizzata ed all'immigrazione clandestina;
l'eccezionalità della situazione ha indotto il Consiglio dei Ministri a disporre anche l'utilizzo temporaneo delle Forze Armate per potenziare gli strumenti di lotta alla criminalità;
appare opportuno un maggiore coinvolgimento delle polizie municipali e locali nell'attività di lotta al fenomeno criminale in tutte le sue manifestazioni,

impegna il Governo

a porre allo studio l'eventualità di sottrarre le spese per la sicurezza sostenute dai comuni dal vincolo del cosiddetto «patto di stabilità», anche tenendo conto delle percentuali di popolazione straniera residente e del tasso di criminalità riscontrato negli ultimi tre anni nel territorio di competenza.

9/1857/4. Montagnoli, Lanzarin, Bitonci, Negro.

La Camera,
premessi che:
il provvedimento in esame autorizza la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008 e di euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al fine di costruire 10 nuovi centri di identificazione ed espulsione, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della salute, della giustizia, e dell'interno;
la gestione di un CPT presenta indubbi rilievi sul piano economico considerando che, secondo la stessa relazione tecnica, i costi relativi alla permanenza degli stranieri presso i centri di identificazione ed espulsione sono stimati in un costo giornaliero medio di gestione di 55 euro per ospite, rappresentando in tal senso un costo enorme per lo Stato e un potenziale affare economico per chi sarà destinato a gestirlo, come rilevato anche da notizie a mezzo stampa relative ad indagini avviate di recente dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico sulle procedure per l'affidamento degli appalti, la concessione di licenze e l'idoneità degli edifici adibiti a CPT;
oltre alle problematiche sul piano economico, la gestione di un CPT presenta complessi rilievi anche sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno dei centri di permanenza temporanea, autorevolmente presieduta dall'ambasciatore Staffan de Mistura, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CPT non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;
la stessa commissione riteneva necessario il superamento di un approccio prevalentemente punitivo e repressivo, individuando un sistema capace di conciliare il legittimo interesse dello Stato di controllare le proprie frontiere, di far rispettare la legge e difendere la sicurezza e l'ordine pubblico con la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di chi proviene da realtà economicamente e socialmente arretrate, e dunque proponeva un superamento dei CPTA attraverso un processo di svuotamento graduale dei centri di tutte le categorie di persone per le quali non c'è alcuna necessità né utilità di trattenimento, come nel caso di chi, entrato legalmente, è

semplicemente in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno; proprio la condizione di promiscuità all'interno dei CPT di persone provenienti da situazioni completamente diverse, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico, che comporta la convivenza nel medesimo luogo di ex detenuti trasferiti nei CPT a fine pena per essere identificati e poi espulsi, accanto a badanti in condizione di irregolarità, a persone entrate regolarmente e in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, o a persone bisognose di protezione sociale quali, per esempio, le vittime di tratta e di grave forma di sfruttamento del lavoro, i minori, i richiedenti asilo, è stata indicata dalla commissione come una delle cause di inefficacia di questo sistema, perché tale da accrescere i fattori di devianza e di pericolosità per lo stesso ordine pubblico;

sarebbe stato forse opportuno attendere anche gli esiti dell'indagine che la Commissione libertà, giustizia e affari interni del Parlamento europeo sta svolgendo dal 2005 attraverso visite ai centri di identificazione ed espulsione, in vista della presentazione di una risoluzione sull'opportunità di modificare la direttiva 2003/9/CE; il Parlamento europeo, infatti, dovrebbe pronunciarsi in sessione plenaria entro dicembre 2008 sull'esito di queste visite finora avvenute nei centri che si trovano in Italia, Grecia, Belgio, Regno Unito, Olanda, Polonia e Danimarca;

l'apertura di dieci nuovi CPT non solo sembra essere una misura fortemente inefficace dal punto di vista della gestione del fenomeno migratorio, e ai fini di una maggior garanzia dell'ordine pubblico, ma comporta altresì un innalzamento vertiginoso dei costi per lo Stato,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire l'adeguatezza dei nuovi centri di identificazione ed espulsione, e di quelli già esistenti, dal punto di vista sanitario, del rispetto dei diritti dell'uomo e della sicurezza, nonché ad assicurare la trasparenza e l'efficienza nella gestione dei fondi pubblici.

9/1857/5. Gozi.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame mira ad evitare effetti pregiudizievoli all'attività di prevenzione e di repressione dei reati, derivanti dalla nuova disciplina relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico;

a tal fine, il citato articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 109 del 2008, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, posticipando al 31 marzo 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta e dei dati del traffico telematico al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi;

questo intervento è necessario, da un lato, per consentire agli operatori i necessari adeguamenti tecnici richiesti dalla nuova normativa e, dall'altro, per rivedere tale disciplina al fine di contemperare l'esigenza della tutela della riservatezza con quella dell'efficacia delle indagini di polizia;

la questione dell'obbligo di riservatezza dei dati rileva sempre più in termini di tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare per il contrasto alla diffusione, tramite *internet*, di materiale protetto da diritto d'autore, il cui traffico illecito genera danni per centinaia di milioni di euro per autori e produttori;

l'ordinamento comunitario prevede già, all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che i prestatori di servizi debbano comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

sulla problematica si è pronunciata la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 29 gennaio 2008, precisando che gli Stati membri devono «garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati» e «garantire, nell'ambito della società dell'informazione, l'effettiva tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore»,

impegna il Governo:

ad assicurare un adeguato bilanciamento tra la tutela della *privacy* e la tutela giudiziaria, anche in sede civile, dei diritti di proprietà intellettuale in ambito digitale;
a dare seguito agli impegni presi in sede europea a favore di politiche pubbliche di collaborazione tra i prestatori di servizi e i titolari di diritti, in nome della lotta alla pirateria informatica.
9/1857/6. Stracquadanio.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in vigore dal 3 luglio 2008, introduce una nuova disciplina della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati, prevedendo, fra l'altro, l'individuazione dei dati da conservare in attuazione della direttiva 2006/24/CE tra i quali è compreso l'indirizzo di protocollo internet (IP) univocamente assegnato all'utente;

per assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi IP i fornitori di servizi di comunicazione elettronica avevano novanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e, nel contempo, erano tenuti a cancellare tutti i dati di traffico telematico diversi da quelli indicati nello stesso decreto, già conservati in base alla normativa vigente;

in relazione a esigenze contingenti rappresentate dalla categoria dei fornitori, il Governo e il Parlamento, con il decreto in esame, hanno temporaneamente ripristinato, fino al 31 marzo 2009, la speciale disciplina sulla conservazione dei dati di traffico telematico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, differendo alla medesima data anche il termine entro il quale i fornitori di servizi devono adempiere all'obbligo di assegnazione di un indirizzo IP univoco;

da una verifica successivamente effettuata in collaborazione con i fornitori risulta che la quasi totalità dei fornitori di servizi è oggi in grado di adempiere all'obbligo descritto e che tuttavia uno, tra i principali fornitori, ha addotto asserite difficoltà ad assegnare rapidamente a tutti i propri utenti un indirizzo IP univoco nei tempi previsti dal decreto legislativo, sebbene tale assegnazione risulti nel frattempo commercializzata *on-line* al pubblico;

sussiste l'esigenza di salvaguardare l'efficacia delle attività di indagine, di non disperdere dati di traffico telematico utili per il loro prosieguo e di non pregiudicare la posizione dei fornitori che hanno già adempiuto o sono in grado di adempiere presto all'obbligo in questione,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa diretta a favorire la univocità degli indirizzi IP, sollecitando i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad adoperarsi al più presto per garantire detta prestazione nell'interesse della giustizia, rimuovendo, se del caso, le difficoltà tecniche e organizzative secondo la diligenza professionale richiesta e sotto pena, in difetto, dell'applicazione delle sanzioni previste o, ancora, della verifica dei requisiti relativi al rilascio e al permanere degli atti autorizzativi intervenuti.

9/1857/7. Scelli, Santelli.

La Camera,

premesso che:

il 25 luglio 2008 il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sull'immigrazione; il Governo, sempre nel luglio scorso, ha emanato un'ordinanza che serve ad evitare il ricorso alle gare pubbliche per affidare le concessioni dei cosiddetti «mini CPT». È stato riconosciuto ai funzionari del Ministero dell'interno il potere di procedere a trattativa diretta per abbreviare i tempi di concessione, sono state però fissate regole precise per eseguire l'accertamento dei requisiti necessari;

i «mini CPT» sono strutture messe a disposizione da comuni, da associazioni religiose e da organizzazioni umanitarie per accogliere gli stranieri senza permesso approdati nel nostro Paese; strutture sostanzialmente di sostegno ai vecchi CPT la cui denominazione è stata trasformata recentemente in CIE centri di identificazione ed espulsione;

nei giorni scorsi è stata aperta un'inchiesta per verificare se l'*iter* di affidamento dei servizi alle aziende che gestiscono tali strutture sia sempre corretto e regolare e rispetti la normativa, inoltre si deve appurare se i criteri di selezione dei soggetti destinati a gestire tali centri siano stati effettivamente rispettati;

a quanto si apprende, in alcuni casi alcuni soggetti avrebbero avuto l'incarico di gestire uno di questi centri prima di aver presentato le certificazioni necessarie; grazie ad alcune intercettazioni si è appurato, a quanto pare, che i controlli necessari sarebbero stati del tutto aggirati, avrebbero pesato come elementi determinanti sia rapporti con i funzionari del Ministero sia quelli con alcuni politici; il sistema del doppio binario pensato dal Governo, da una parte i CIE dall'altra i «piccoli CPT» gestiti dai privati, appare essere già entrato in crisi;

nella vicenda si evidenziano diverse «costanti» di questo Governo: la prima è l'inclinazione confermata al ricorso allo stato di emergenza, quando, invece, i fenomeni migratori rappresentano una tipicizzazione degli ultimi venti anni, una realtà destinata a durare nel tempo che i governi europei dovranno gestire costantemente; inoltre appare evidente come il Governo intenda interpretare i fenomeni migratori assimilandoli, non solo ad uno stato emergenziale, ma anche delinquenziale, tanto è che per i vecchi CPT è stata scelta una denominazione emblematica: centri di identificazione ed espulsione. Tale impostazione appare estremamente restrittiva. Inoltre dalla vicenda si evidenzia come per il Governo l'idea del ricorso costante ai privati rappresenti uno strumento sempre opportuno e necessario e a quanto pare anche salvifico. Infine, si può confermare l'attitudine governativa ad abbassare il livello delle regole e dei controlli, ad una costante semplificazione troppo semplicistica delle procedure per assegnare compiti e gestione dei servizi; quando fu annunciata la scelta di allargare in tutta Italia la gestione straordinaria che fino ad allora riguardava solo alcune regioni meridionali si disse che tale decisione era motivata dalla considerazione che «il persistente afflusso di stranieri extracomunitari irregolari continua ad essere particolarmente rilevante, assumendo su tutto il territorio nazionale dimensioni sempre più preoccupanti»;

tale scelta appariva immotivata ed avrebbe potuto provocare effetti indesiderati, come appunto l'aggiramento delle regole e delle procedure necessarie per gestire un centro di accoglienza per gli immigrati; puntualmente tali effetti si sono verificati;

la gestione dei servizi per gli immigrati può rivelarsi un'attività particolarmente redditizia: per ogni straniero, infatti, lo Stato paga dai 35 ai 50 euro al giorno;

negli emendamenti presentati dal Gruppo Italia dei valori in Commissione ed in Aula si proponeva la creazione di centri di identificazione ideati però come strumento per selezionare la buona dalla cattiva immigrazione, gli stranieri che collaborano alla propria identificazione da quelli che invece non lo fanno, ipotizzando comportamenti differenti tra le categorie,

impegna il Governo

a ritirare la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale sull'immigrazione e ad annullare l'ordinanza emessa nel mese di luglio 2008, con la quale si è data la possibilità di evitare le gare pubbliche per affidamento dei centri e dei servizi per gli immigrati, ed infine ad intervenire con gli

strumenti legislativi necessari per disegnare un insieme di regole miranti a governare i fenomeni migratori distinguendo la buona immigrazione dalla cattiva immigrazione.
9/1857/8. Evangelisti.

La Camera,
premessi che:

la denominazione «centri di identificazione ed espulsione» (CIE), cui il testo in esame fa riferimento, è stata introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha così sostituito la precedente denominazione «centri di permanenza temporanea ed assistenza» (CPTA) stabilita dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che ha istituito tali centri;

i CIE, ex CPTA, hanno la funzione di consentire accertamenti sull'identità di persone trattenute in vista di una possibile espulsione, ovvero di trattenere persone in attesa di un'espulsione certa; i CIE sono uno strumento diffuso in tutta Europa in seguito all'adozione di una politica migratoria comune con gli accordi di Schengen del 1995, che miravano da una parte ad una chiusura nei confronti dei crescenti flussi migratori, dall'altra ad esprimere una politica di tolleranza zero per i migranti irregolari;

in Italia, dopo un *iter* legislativo che ha visto la progressiva clandestinizzazione del migrante, parallelamente alla sua percezione in quanto soggetto pericoloso per la società, si è giunti nel 1998 alla prima legge organica sull'immigrazione (la legge n. 40 del 1998, cosiddetta Turco-Napolitano) che ha istituito i CPTA;

la successiva legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) ha associato in modo ancora più marcato l'immigrazione clandestina alla criminalità, tralasciando ogni politica dell'integrazione. In poche parole il migrante diventa necessariamente clandestino e quindi perseguibile per legge; la «Bossi-Fini» ha infatti introdotto un sistema troppo rigido e complesso, basato, tra l'altro, sul contratto di soggiorno e sulla «chiamata a distanza», una misura che non ha mai funzionato, tanto che è sempre stata controbilanciata dalle varie sanatorie; un sistema che ha reso solo più facile il passaggio dalla posizione di «regolare» a quella di «irregolare», rendendo invece praticamente impossibile il processo inverso;

il rischio di un atteggiamento di «chiusura» di fronte alle politiche migratorie, senza cercare di favorire quella che è invece la «buona immigrazione» è quello di provocare, in primo luogo, la crescita nella popolazione residente di un diffuso sentimento di insicurezza, ostacolo principale a un processo di coerente integrazione; in secondo luogo, quello di offrire effettivamente il fianco a comportamenti illegali; in terzo luogo, quello di favorire, da un lato, un vero e proprio traffico di esseri umani, e, dall'altro, di lasciare il campo alla crescita del lavoro nero, di cui troppo spesso gli stranieri clandestini diventano vittime;

d'altra parte, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina è comunque un problema evidente, che non va assolutamente sottovalutato e su cui bisogna intervenire innanzitutto con misure idonee ad affrontare la questione «identificazione», regole che avrebbero anche un carattere fortemente dissuasivo fungendo come un forte deterrente nei confronti del ricorso strumentale all'immigrazione clandestina; è fondamentale, infatti, che i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio siano facilmente identificabili, proprio nell'ottica di garantire i giusti livelli di sicurezza sociale che abbiamo il dovere di difendere nell'interesse della collettività;

il problema dell'identificazione è più che mai evidente proprio all'interno dei CIE, dove, attualmente, immigrati clandestini, magari anche con precedenti penali, convivono con immigrati identificati, lavoratori onesti passati però, molto spesso per semplici problemi «burocratici», ad essere irregolari;

le diverse tipologie di immigrati che passano per i centri di identificazione ed espulsione rendono le condizioni di questi ultimi ancora più difficili e complesse;

proprio in riferimento alle condizioni dei suddetti centri, le istituzioni europee hanno assunto diverse iniziative; la commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento

europeo sta svolgendo dal 2005 visite ai centri per gli immigrati dei diversi Stati membri; il Parlamento europeo ha inoltre commissionato uno studio esterno, presentato nel dicembre 2007, al fine di approfondire, in particolare, la situazione dei servizi e degli strumenti in favore delle persone vulnerabili;

per quanto riguarda l'Italia, l'inchiesta si è svolta in due missioni, che hanno riguardato i centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) di Milano, Torino, Bologna e Roma, Ancona, Bari, Foggia, Crotone e Trapani, il CID di Crotone e il Centro di prima accoglienza e di soccorso di Lampedusa. Lo studio ha rivelato in particolare: cattive condizioni di vita e di igiene e problemi di sovrappopolamento (in alcuni casi sono utilizzate grosse gabbie o *container*); stretto regime di detenzione di tipo carcerario nei CPT, misure di sicurezza sproporzionate e interventi eccessivi della polizia nella vita dei centri, talvolta applicate anche ai centri di prima accoglienza; mancanza di accesso delle persone trattenute alle informazioni sui loro diritti, al sostegno legale, a servizi di interpretariato, mancanza di apertura dei centri sull'esterno a causa della presenza limitata di organizzazioni non governative, inadeguatezza del sostegno medico, psicologico e sociale,

impegna il Governo:

a monitorare la situazione dei centri di identificazione ed espulsione e a prendere le opportune iniziative affinché migliorino le condizioni igieniche e materiali degli stessi, anche in riferimento al regime troppo rigido e di tipo «carcerario» vigente in alcuni centri, spesso sproporzionato e inadatto, e che conduce ad una criminalizzazione dei migranti;

a migliorare l'individuazione e il sostegno alle persone vulnerabili e/o sofferenti per problemi psicologici, e a creare, altresì, dispositivi di assistenza per persone particolarmente indebolite, portatori di *handicap*, minori e donne in gravidanza;

a permettere l'accesso permanente delle organizzazioni non governative per rendere possibile un'assistenza giuridica e sociale.

9/1857/9. Porfidia.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge in esame si interviene ancora una volta in modo disorganico sulla magistratura onoraria;

l'incapacità dell'organizzazione giudiziaria di offrire un'efficace risposta alla domanda di giustizia sul piano pratico non può essere fronteggiata con aumenti dell'organico della magistratura professionale;

la riorganizzazione del sistema della giustizia ordinaria, nel settore civile, deve dunque necessariamente passare attraverso l'attribuzione di più ampi compiti alla magistratura onoraria;

la scelta, sul piano costituzionale, rinviene una solida base nell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione il quale stabilendo che «la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli», esprime una chiara e precisa opzione della Costituzione in favore del ricorso alla figura del giudice onorario, che va rettammente intesa ed adeguatamente realizzata,

impegna il Governo

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria in modo da consentire al Parlamento, con un corretto ed approfondito esame, di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009.

9/1857/10. Ferranti, Vietti.

La Camera,

premessi che:

secondo il rapporto «SOS Impresa» della Confesercenti, sul fatturato della criminalità organizzata, in crescita del 40 per cento all'anno, incide in maniera sensibile il settore dell'usura, che risulta essere quello in cui si registra la più alta percentuale di crescita;

il giro di affari degli usurai legati alla criminalità organizzata drena alle aziende 12,6 miliardi di euro annui, sugli oltre 30 miliardi del giro complessivo che sarebbe da ricondurre al fenomeno dell'usura;

le regioni più esposte sono quelle meridionali ed in particolare: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e cioè regioni in cui l'economia reale e familiare è particolarmente colpita dalla crisi economica, con pesanti ripercussioni sui consumi e sui fatturati delle aziende;

l'usura colpisce, altresì, soggetti e famiglie collocabili nelle fasce della nuova e vecchia povertà; di fronte a questi dati, l'articolo 2-bis del provvedimento in esame dispone un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, utilizzando proprio le dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

è inaccettabile che le giuste misure di implementazione del Fondo a sostegno delle vittime della mafia vengano prese a danno delle vittime dell'usura,

impegna il Governo

a potenziare il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e a valutare l'opportunità di assegnare il Fondo al Ministero dell'interno (anziché a quello dell'economia e delle finanze) per un miglior raccordo con il Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, che fa capo appunto al Ministero dell'interno, istituzionalmente preposto al contrasto delle attività criminose. 9/1857/11. Lo Moro, Amici.

La Camera,

premessi che:

il tema della responsabilità sociale del sistema imprenditoriale rispetto al radicarsi delle organizzazioni criminali mafiose e paramafiose è tornato ad essere di grande attualità grazie, tra l'altro, al coraggio degli imprenditori siciliani e calabresi;

proprio nelle regioni in cui più forte è l'economia mafiosa e più grave la minaccia delle ritorsioni violente, i presidenti delle organizzazioni più rappresentative hanno deciso di rompere ogni legame con chi paga il «pizzo» e non denuncia gli estorsori;

l'iniziativa sta dando ottimi risultati, com'è dimostrato dall'incremento delle denunce all'autorità giudiziaria, dall'elaborazione di codici interni alle aziende che dettano norme e prescrizioni per garantire la legalità e la trasparenza, dalla diffusione di marchi e bollini che trasformano l'impegno antimafia in un positivo elemento di *marketing*;

è compito dello Stato incentivare queste iniziative a favore degli imprenditori che si ribellano alla criminalità organizzata ma è altrettanto necessario l'intervento dello Stato per sanzionare comportamenti che sono eticamente e socialmente inaccettabili,

impegna il Governo

a formulare un'iniziativa legislativa per punire le imprese che, con acquiescenza e connivenza, concorrono a rafforzare le organizzazioni criminali con sanzioni che vadano dall'interdizione dall'esercizio dell'attività alla sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e all'eventuale revoca di quelli già

concessi.
9/1857/12. Bordo.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame contiene un'autorizzazione di spesa in gran parte finalizzata alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione (CIE);
il comma 1 stanziava 3 milioni di euro per l'anno 2008, 37,5 milioni di euro per il 2009, 40,47 milioni di euro per il 2010 e 20,075 milioni di euro per il 2011 e gli anni successivi, per l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione;
la gran parte delle somme stanziata nei primi anni (3 milioni per il 2008 e 37,5 per ciascuno degli anni 2009 e 2010) è destinata alla costruzione di nuovi centri,

impegna il Governo

a fornire chiarimenti in merito all'effettiva realizzazione dei nuovi centri citati in premessa (di cui è cambiato solo il nome e non la funzione), alle procedure attraverso le quali intende realizzarli, al rispetto delle linee guida che il Ministero dell'interno ha emanato per definire i relativi *standard* qualitativi.

9/1857/13. Compagnon, Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao, Ciccanti.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame contiene un'autorizzazione di spesa in gran parte finalizzata alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione (CIE);
il comma 1 stanziava 3 milioni di euro per l'anno 2008, 37,5 milioni di euro per il 2009, 40,47 milioni di euro per il 2010 e 20,075 milioni di euro per il 2011 e gli anni successivi, per l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione;
la gran parte delle somme stanziata nei primi anni (3 milioni per il 2008 e 37,5 per ciascuno degli anni 2009 e 2010) è destinata alla costruzione di nuovi centri,

impegna il Governo

a fornire chiarimenti in merito all'effettiva realizzazione dei nuovi centri citati in premessa, alle procedure attraverso le quali intende realizzarli, al rispetto delle linee guida che il Ministero dell'interno ha emanato per definire i relativi *standard* qualitativi.

9/1857/13. (*Testo modificato nel corso della seduta*)Compagnon, Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao, Ciccanti.

La Camera,
premessi che:

le forze di polizia italiane sono le più numerose d' Europa;
ognuna svolge autonomamente ed in maniera encomiabile un compito fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, senza però un adeguato coordinamento,

impegna il Governo

a valutare, al fine di un'ottimale impiego delle risorse, le opportune misure volte ad un razionale ed armonico coordinamento tra le forze di polizia, attraverso una riorganizzazione degli assetti attualmente esistenti ed una puntuale definizione dei compiti della Direzione investigativa

antimafia.

9/1857/14. Tassone, Vietti, Rao, Mannino, Volontè, Ciccanti.

La Camera,

premessi che:

con la riforma della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione viene disposto non solo nei confronti del destinatario di un provvedimento di espulsione, ma anche di un provvedimento di respingimento;

il cittadino straniero che presenta la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale successivamente ad un provvedimento di espulsione o di respingimento, non solo viene comunque trattenuto nei centri, ma non gode nemmeno del beneficio dell'effetto sospensivo di un ricorso al tribunale in caso di diniego da parte della commissione territoriale;

queste restrizioni al diritto di richiedere ed ottenere asilo, sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, rischia di privare il cittadino straniero di un diritto elementare;

per effetto della normativa richiamata è prevedibile un aumento dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE (ex CPT),

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure volte all'istituzione nei centri di identificazione ed espulsione di servizi indipendenti di orientamento ed assistenza legale che attualmente o non vengono forniti affatto, oppure sono erogati dallo stesso ente gestore della struttura.

9/1857/15. Pezzotta, Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3-*bis* del decreto legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme in materia di indennità in favore dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO), stabilendo un compenso unitario in funzione della durata dell'impegno lavorativo (98 euro) e un'indennità aggiuntiva che non scatta più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera, ma solo quando l'impegno lavorativo superi comunque le 5 ore;

la suddetta previsione rischia di premiare una minore efficienza del magistrato onorario nel tenere l'udienza, con conseguenti disagi per gli utenti, e penalizza i giudici onorari civili impegnati nelle udienze di precisazione delle conclusioni che, seppure di durata inferiore alle cinque ore, richiedono come attività conseguente l'esame degli atti di tre-quattro cause già istruite, del valore di decine di migliaia di euro, nonché la motivazione delle relative sentenze;

per i vice procuratori onorari l'ancoraggio all'orario dello scatto della seconda indennità giornaliera è inutile, in quanto, trattandosi di somma corrisposta sia per l'attività d'udienza che per quella d'ufficio, la durata dell'impegno supera sistematicamente le cinque ore, essendo delegabili nello stesso giorno entrambe le attività;

in un momento in cui l'amministrazione della giustizia soffre l'insufficienza degli organici della magistratura di ruolo e l'emergenza sicurezza richiede sempre più efficienza per rendere tempestiva ed effettiva la punizione dei reati da parte dello Stato, l'apporto della magistratura onoraria diventa irrinunciabile,

impegna il Governo

ad inserire, nell'ambito dell'annunciata riforma organica della magistratura onoraria, opportune disposizioni che riconoscano ai magistrati onorari di tribunale una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del lavoro svolto.
9/1857/16. Rao, Vietti.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 3-bis del decreto legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme in materia di indennità in favore dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO), stabilendo un compenso unitario in funzione della durata dell'impegno lavorativo (98 euro) e un'indennità aggiuntiva che non scatta più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera, ma solo quando l'impegno lavorativo superi comunque le 5 ore;
la suddetta previsione rischia di premiare una minore efficienza del magistrato onorario nel tenere l'udienza, con conseguenti disagi per gli utenti, e penalizza i giudici onorari civili impegnati nelle udienze di precisazione delle conclusioni che, seppure di durata inferiore alle cinque ore, richiedono come attività conseguente l'esame degli atti di tre-quattro cause già istruite, del valore di decine di migliaia di euro, nonché la motivazione delle relative sentenze;
per i vice procuratori onorari l'ancoraggio all'orario dello scatto della seconda indennità giornaliera è inutile, in quanto, trattandosi di somma corrisposta sia per l'attività d'udienza che per quella d'ufficio, la durata dell'impegno supera sistematicamente le cinque ore, essendo delegabili nello stesso giorno entrambe le attività;
in un momento in cui l'amministrazione della giustizia soffre l'insufficienza degli organici della magistratura di ruolo e l'emergenza sicurezza richiede sempre più efficienza per rendere tempestiva ed effettiva la punizione dei reati da parte dello Stato, l'apporto della magistratura onoraria diventa irrinunciabile,

impegna il Governo

ad inserire, nell'ambito dell'annunciata riforma organica della magistratura onoraria, opportune disposizioni che riconoscano ai magistrati onorari di tribunale una indennità proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

9/1857/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Rao, Vietti.

La Camera,
premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;

l'articolo 3-bis, recante norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, ai commi 2-bis e 2-ter dispone che ai vice procuratori onorari spetti un'ulteriore indennità di euro 98, oltre a quella quotidiana di 98 euro, ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento delle attività delegabili superi le cinque ore giornaliere e che ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali;

la magistratura onoraria nel nostro Paese non ha più un ruolo complementare e occasionale, ma anzi svolge una funzione assolutamente fondamentale nel rispondere ad una domanda di giustizia che sempre più massicciamente viene dai cittadini;

la giurisdizione in Italia si caratterizza ormai da anni per la presenza determinante di oltre 10.000 magistrati onorari e secondo le stime del Ministero, circa il 70 per cento della giurisdizione sarebbe affidata a queste figure «non professionali»,

impegna il Governo:

ad emanare un'apposita circolare ministeriale della Direzione generale della giustizia civile in cui si precisi, in relazione all'articolo 3-bis, commi 2-bis e 2-ter del provvedimento in esame che, ai fini della determinazione del complessivo impegno lavorativo ex articolo 3-bis, comma 2-bis, esso andrà determinato, nel caso di più udienze, calcolando l'orario di apertura del verbale del primo procedimento a cui ha partecipato il vice procuratore e l'orario di chiusura del verbale dell'ultimo procedimento a cui ha preso parte;

ad adottare ulteriori provvedimenti volti a far sì che le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge in esame, non siano ripetibili.

9/1857/17. Costa, Cassinelli, Paniz.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 223 del 2006, al comma 1 dell'articolo 21 recita: «Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario»;

tale disposizione sulle spese di giustizia è penalizzante per i cittadini in quanto fino al decreto n. 223 del 2006, le spese di giustizia venivano pagate attraverso l'anticipazione degli uffici postali, mentre oggi vengono pagate secondo le ordinarie procedure in materia di contabilità generale dello Stato;

questo sistema si traduce nel fatto che i pagamenti sono effettuati in tempi molto più lunghi prevedendo l'emissione del mandato di pagamento da parte del funzionario del tribunale, richiesta di fattura al legale, e quindi invio del carteggio delle spese di giustizia alla Corte di appello per il successivo pagamento, mediante utilizzo dei fondi presso la Banca d'Italia;

in tal modo, ad avviso del presentatore, ci rimettono pesantemente, in primo luogo, tutti coloro che lavorano nel «mondo della giustizia» come quegli avvocati che sono obbligati per legge a difendere d'ufficio nei processi civili e penali cittadini. privi di difensori di fiducia e tutte le persone non abbienti che, al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte, ferme restando le prerogative del Parlamento, a dare la facoltà al legale interessato di ottenere entro un breve lasso di tempo una certificazione del suo credito, da parte dell'amministrazione della giustizia, che dia diritto alla detrazione di tale credito dalle imposte dovute dal medesimo sul modello di quanto previsto per le imprese dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine della compensazione automatica dei crediti d'imposta e contributivi.

9/1857/18. Donadi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di contrasto alla criminalità organizzata; sono valutabili positivamente le misure ivi contenute e riferite al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso;

nell'attività di prevenzione dei reati riferibili alla criminalità organizzata potrebbe rientrare un'iniziativa diretta ad individuare nelle prefetture competenti per territorio il ruolo di stazione unica appaltante per quelle amministrazioni pubbliche ricostituite a seguito di infiltrazioni e/o condizionamenti malavitosi;

tale individuazione potrebbe essere utile a sottrarre, per l'arco di tempo considerato, gli amministratori degli enti locali alle pressioni della criminalità,

impegna il Governo

ad avviare un'approfondita verifica finalizzata ad accertare la possibilità di inserire nell'ordinamento idonee disposizioni di legge volte al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.
9/1857/19. Landolfi, Contento.

La Camera,
premessò che:

con la *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 94, del 12 dicembre 2006 era stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo;

l'articolo 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, richiamato nel citato bando di concorso, prevede che «dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria, di cui al comma 3, il cinquantacinque per cento è immesso direttamente nelle carriere iniziali del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e che il restante quarantacinque per cento è immesso nel medesimo ruolo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma quadriennale»;

che, l'articolo 13 del bando di concorso, alla voce «Nomina vincitori» recita: «che dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocati nella graduatoria: a) n. 976 saranno nominati allievi agente della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione; b) n. 531 saranno nominati allievi agente della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale»;

che, il 1^o ottobre 2008, presso la scuola di Polizia di Trieste, sono stati avviati al previsto corso di formazione i primi 327 allievi agenti in graduatoria;

che, il 20 ottobre 2008, presso le scuole di Polizia di Campobasso e Brescia, sono stati avviati al previsto corso di formazione altri 307 allievi agenti;

dei 1.507 vincitori di questo concorso 650 sono stati già avviati ai corsi di formazione per allievo agente, 342 sono in attesa di chiamata, mentre i rimanenti 540 dovranno effettuare 4 anni VFP presso le Forze armate e solo dopo averli effettuati, permanendo i requisiti, potranno entrare in Polizia;

sarebbe cosa utilissima, per l'ordine pubblico in Italia, se i 342 venissero avviati, in tempi brevi, ai corsi di formazione per allievo agente della Polizia di Stato e che i 540 venissero chiamati nel più breve tempo possibile dal Ministero della difesa per effettuare i previsti 4 anni di ferma e poi essere immessi nelle fila della Polizia di Stato;

anziché assumere i 540 vincitori del concorso del 2006, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha, invece, bandito con *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2008, un concorso pubblico per il reclutamento di n. 5083 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4),

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di dare immediata esecuzione all'incorporamento nelle Forze armate di coloro che sono stati dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa.
9/1857/20. Catanoso.

La Camera,
premessò che:

i CIE «centri di identificazione ed espulsione», la cui denominazione è stata introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 92 del 2008 in sostituzione della precedente denominazione di CPT «centri di permanenza temporanea ed assistenza», sono stati creati con l'intento di distinguere tali strutture dai centri di prima accoglienza, dai centri di accoglienza richiedenti asilo e da altre strutture similari; tali strutture, a differenza delle altre, sono chiamate a svolgere i compiti di identificazione del clandestino e, qualora ne ricorrano le condizioni, di espulsione dello stesso con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza, mirano a rendere più funzionale il sistema di contrasto all'immigrazione clandestina;

i «centri di identificazione ed espulsione» sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione in cui, a tenore dell'articolo 14, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 1998 lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare il pieno rispetto della sua dignità e la necessaria assistenza;

tali centri sono destinati ad accogliere e trattenere un numero considerevole di stranieri cosiddetti irregolari. Invero, oltre ai cittadini in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione i CIE sono destinati ad accogliere sia coloro i quali fanno richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione, ad esclusione dell'espulsione a causa di ingresso clandestino o di trattenimento nel territorio nazionale senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno, casi, questi due ultimi, in cui lo straniero viene ospitato in altre strutture denominate CARA (centri di accoglienza richiedenti asilo) che coloro i quali essendo cittadini comunitari vengono colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida;

l'attuale periodo di trattenimento nei CIE, disposto con provvedimento del questore, di un massimo di 60 giorni (30 giorni prorogabile, solo in presenza di gravi difficoltà, di altri 30 giorni) è destinato ad aumentare, presumibilmente, fino ad un massimo di 18 mesi come indicato dalla più recente normativa europea e precisamente dalla cosiddetta «direttiva rimpatri» ormai in fase di una imminente approvazione definitiva;

lo straordinario intensificarsi dei flussi migratori ha reso ormai impellente la necessità di potenziare e rendere sempre più adeguate le strutture di accoglienza dei cittadini stranieri irregolari alla luce di un quadro normativo sempre più internazionale e armonizzato volto ad attuare una più efficace politica comunitaria di contrasto all'immigrazione clandestina;

l'articolo 3 del decreto-legge di cui all'oggetto del presente ordine del giorno, disponendo una autorizzazione di spesa finalizzata all'ampliamento ed al miglioramento della disponibilità ricettiva dei «centri di identificazione ed espulsione» mira ad un indispensabile potenziamento di quelle strutture in grado di contrastare, sulla base di quanto sopra illustrato, l'annoso fenomeno dell'immigrazione clandestina offrendo significative garanzie di salvaguardia di quei diritti assolutamente inviolabili a conservare una più che dignitosa e soddisfacente qualità di vita,

impegna il Governo

a prestare la massima attenzione e diligenza nell'attuazione di tutti quei programmi di rafforzamento e consolidamento delle strutture e degli strumenti idonei ad assicurare da un lato un efficace mezzo di contrasto al drammatico fenomeno dell'immigrazione clandestina e dall'altro l'imprescindibile tutela di tutti quei diritti umani fermamente garantiti da un moderno ed evoluto Paese civile quale il nostro.

9/1857/21.Frassinetti.

La Camera,
premesso che:

il 20 novembre scorso il Comitato parlamentare di controllo Schengen-Europol-Immigrazione, ha ispezionato il CIE di Gradisca (GO), nell'ambito di una ricognizione che parte da Lampedusa ed è volta a valutare le modalità di gestione dei centri di raccolta degli immigrati clandestini; la struttura di Gorizia, integrata con un CDA e con un CARA, è fonte di viva preoccupazione per la

piccola comunità isontina, che conta 6700 abitanti, su cui grava la sproporzionata presenza di circa 300 immigrati; gli immigrati ospitati nella struttura di Gradisca godono di permessi di uscita dalle ore 8 alle 20 e sono indotti a trascorrere le giornate nel centro cittadino percorrendo le vie collegate al centro, creando grave pericolo per loro stessi e per la sicurezza stradale;

il CIE di Gradisca è, infatti, situato in una zona periferica della cittadina e gravita su importanti vie carrabili, prive di adeguata illuminazione pubblica e di marciapiedi (via Udine, via Trieste, via Roma, via Aquileia, via S. Maria Maddalena, via Lungh'Isonzo, la S.S. 351 di Cervignano, borgo Basiol e borgo Trevisan, Case Operaie, p.le dell'Unità e zona castello, borgo Mercatuzzo);

il comune di Gradisca ha predisposto uno studio di fattibilità per realizzare le opere di urbanizzazione necessarie per ridurre i suddetti pericoli, opere del costo stimato in euro 1.870.000, la cui realizzazione potrebbe anche, in qualche modo, compensare i disagi arrecati «per ragione di Stato» dalla struttura di accoglienza alla graziosa cittadina che ha inutilmente richiesto, per una loro riconversione urbanistica, lo svincolo di aree limitrofe, demaniali, abbandonate e fatiscenti e l'intensificazione dei controlli di polizia, in loco ma anche, con pattuglie miste, alle frontiere con la Slovenia e con l'Austria, che sono attraversate da irregolari in modo parcellizzato, ma non meno preoccupante che al Sud,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti volti ad adeguare la pubblica illuminazione e i marciapiedi prossimi al CIE di Gradisca, ad intensificare i controlli di polizia necessari a garantire la prevenzione, la rassicurazione della comunità residente e la sicurezza degli ospiti del CIE e della circolazione stradale;

a favorire lo svincolo o la concessione degli immobili demaniali richiesti da tempo dal comune di Gradisca per compensare il grave disagio subito da quella comunità e per evitare il degrado ulteriore di edifici pubblici anche di pregio (come il castello di Gradisca);

a promuovere senza indugio il rinnovo della convenzione stipulata tra Italia e Slovenia sulle pattuglie miste che assieme lavorano per contrastare l'immigrazione clandestina e la stipula di un analogo accordo bilaterale con l'Austria.

9/1857/22.Monai, Maran, Rosato, Strizzolo.

La Camera,
premessi che:

il provvedimento legislativo in esame prevede (articolo 3) un piano di investimenti «destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione»;

attualmente i CIE operativi sono 10, per un totale di 1.160 posti disponibili, dislocati nelle seguenti località:

Bari-Palese, area aeroportuale - 196 posti;

Bologna, caserma Chiarini - 95 posti;

Caltanissetta, contrada Pian del Lago - 96 posti;

Catanzaro, Lamezia Terme - 72 posti;

Gorizia, Gradisca d'Isonzo - 136 posti;

Milano, via Corelli - 84 posti;

Modena, località Sant'Anna - 60 posti;

Roma, Ponte Galeria - 300 posti;

Torino, corso Brunelleschi - 90 posti;

Trapani, Serraino Vulpitta - 31 posti;

le nuove strutture, anch'esse nel numero di 10, dovrebbero essere localizzate nelle regioni nelle quali attualmente non esistono CIE e sono in corso le attività di scelta e di valutazione alle quali partecipano anche le regioni e gli enti locali interessati;

è opportuno che, sia al fine della manutenzione straordinaria dei fabbricati demaniali non più

utilizzati, sia al fine di preservare il territorio ancora non consumato dall'urbanizzazione, che i nuovi centri da realizzare siano, preferibilmente, scelti favorendo la riconversione di edifici già esistenti, e che la scelta delle localizzazioni sia fatta in sintonia con le autonomie locali e con idonee forme di compensazione con opere pubbliche correlate alla presenza dei nuovi e degli esistenti CIE e con la sorveglianza del caso a garanzia della sicurezza e della prevenzione,

impegna il Governo

a dare priorità di intervento ai nuovi centri realizzati attraverso la riconversione di edifici già esistenti, in sintonia con le autonomie locali, e con idonee forme di compensazione quali quelle sopra suggerite.

9/1857/23.Strizzolo, Monai, Rosato.

La Camera,
premessi che:

il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha sempre corrisposto con impegno straordinario, in termini qualitativi e quantitativi, alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente cui esso è preposto per legge e cui si trova quotidianamente a intervenire su richiesta di soggetti pubblici e privati;

un elemento di spicco del personale dei Vigili del Fuoco è rappresentato dalla particolare capacità di porre in primo piano i compiti istituzionali, così da diventare uno dei principali punti di riferimento certi per la popolazione;

la valorizzazione del personale del Corpo - che esprime qualifiche professionali anche di altissima specializzazione, quali Nbc, elicotteristi, sommozzatori, Saf, portuali e aeroportuali - è ormai divenuta condizione necessaria al fine di mantenere gli standard operativi e di rafforzare la qualità del servizio reso ai cittadini;

anche in considerazione delle crescenti esigenze del Paese è fondamentale riconoscere e promuovere l'impegno e la professionalità del personale, che nel corso degli anni è stato investito da un numero notevole di innovazioni connesse allo sviluppo tecnologico e industriale, e quindi da maggiori responsabilità che hanno comportato ulteriori carichi di lavoro;

a fronte dei rilevanti compiti di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, ripetutamente e unanimemente riconosciuti come insostituibili, i Vigili del Fuoco non vedono riconosciuto, sia sotto il profilo retributivo sia sotto quello pensionistico, un trattamento economico assimilabile a quello di cui beneficia il personale degli altri Corpi dello Stato compresi nel comparto sicurezza, con cui pure condivide i doveri,

impegna il Governo

ad attuare i provvedimenti necessari affinché siano avviati, per gli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i processi di perequazione delle varie indennità - di funzione, di trasferta, di missione - attualmente riconosciute agli altri Corpi dei comparti sicurezza e difesa, dando al contempo sollievo ad una percezione, peraltro fondata, di minorità del Corpo.

9/1857/24.Rosato.

La Camera,
premessi che:

il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha sempre corrisposto con impegno straordinario, in termini qualitativi e quantitativi, alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente cui esso è preposto per legge e cui si trova quotidianamente a intervenire su richiesta di soggetti pubblici e privati;

un elemento di spicco del personale dei Vigili del Fuoco è rappresentato dalla particolare capacità di porre in primo piano i compiti istituzionali, così da diventare uno dei principali punti di riferimento certi per la popolazione;

la valorizzazione del personale del Corpo - che esprime qualifiche professionali anche di altissima specializzazione, quali Nbc, elicotteristi, sommozzatori, Saf, portuali e aeroportuali - è ormai divenuta condizione necessaria al fine di mantenere gli standard operativi e di rafforzare la qualità del servizio reso ai cittadini;

anche in considerazione delle crescenti esigenze del Paese è fondamentale riconoscere e promuovere l'impegno e la professionalità del personale, che nel corso degli anni è stato investito da un numero notevole di innovazioni connesse allo sviluppo tecnologico e industriale, e quindi da maggiori responsabilità che hanno comportato ulteriori carichi di lavoro;

a fronte dei rilevanti compiti di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, ripetutamente e unanimemente riconosciuti come insostituibili, i Vigili del Fuoco non vedono riconosciuto, sia sotto il profilo retributivo sia sotto quello pensionistico, un trattamento economico assimilabile a quello di cui beneficia il personale degli altri Corpi dello Stato compresi nel comparto sicurezza, con cui pure condivide i doveri,

impegna il Governo

ad attuare i provvedimenti necessari affinché siano avviati, per gli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i processi di perequazione delle varie indennità - di funzione, di trasferta, di missione - attualmente riconosciute agli altri Corpi dei comparti sicurezza e difesa, dando al contempo sollievo ad una percezione, peraltro fondata, di minorità del Corpo, compatibilmente con le esigenze di equilibrio del bilancio.

9/1857/24. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Rosato.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge interviene sul decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico;

in particolare, il provvedimento modifica la disciplina transitoria, posticipando l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta e dei dati del traffico telematico;

il decreto legislativo n. 109 del 2008 ha dato attuazione alla direttiva 2006/24/CE, volta ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato;

la direttiva 2006/24/CE reca l'obbligo di conservare alcuni specifici dati, attraverso i quali è possibile determinare:

la fonte e la destinazione di una comunicazione (sia per la telefonia fissa o mobile che per la telefonia via *internet* e la posta elettronica),

la data e la durata della comunicazione,

il tipo di comunicazione (servizio telefonico o servizio *internet* utilizzato),

il tipo di attrezzatura utilizzata,

l'ubicazione delle apparecchiature (in caso di apparecchiature di comunicazione mobile),

la direttiva citata include, inoltre, i dati generati da tentativi di chiamata non riusciti, ossia chiamate collegate con successo ma che non hanno ricevuto risposta e stabilisce che i suddetti dati debbano essere conservati per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 2 anni dalla data di

comunicazione;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2008 ha previsto un periodo unico di conservazione, senza distinzioni in base al tipo di reato, pari a:

24 mesi per i dati di traffico telefonico,

12 mesi per i dati di traffico telematico,

30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta (in luogo dei precedenti 24 mesi),

atteso che tali termini appaiono in contrasto con le finalità di prevenzione, di accertamento e di repressione dei reati, sia perché inferiori persino ai minimi stabiliti dalla direttiva, sia perché in conflitto con le difficoltà in cui versa la giustizia italiana, gravata da endemici ritardi che necessiterebbero di interventi strutturali e normativi di sistema, per rendere effettivo il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 101 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a modificare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008, uniformando la disciplina con piena attuazione alla direttiva 2006/24/CE e prevedendo l'obbligo di conservazione dei suddetti dati per un periodo non inferiore ai 6 mesi ma, preferibilmente, individuando per le finalità suddette la soglia massima dei 24 mesi, a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'efficacia dell'azione investigativa della magistratura.

9/1857/25. Palomba, Monai.

La Camera,

impegna il Governo

a garantire l'attuazione della direttiva 2006/24/CE tenendo conto della sicurezza dei cittadini, dell'efficacia dell'azione investigativa della magistratura e dell'esigenza di riservatezza dei dati personali.

9/1857/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Palomba, Monai.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 151 del 2008 reca norme in materia di indennità in favore di giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO) la cui attività è disciplinata nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

la norma prevede un compenso unitario di 98 euro lordi in funzione della durata dell'impegno lavorativo e stabilisce che l'indennità aggiuntiva non scatti più in caso di seconda udienza giornaliera (per la quale dunque non è riconosciuta alcuna indennità) ma solo quando l'impegno lavorativo di udienza superi comunque le 5 ore giornaliere e pertanto senza tenere conto del lavoro svolto dai giudici onorari per redigere i provvedimenti definitivi quali le sentenze (con evidente disparità rispetto ai giudici di pace) e disincentivando coloro che definiscono il maggior numero di procedimenti apportando così un serio e notevole contributo all'auspicata riduzione dei tempi di risposta dell'apparato giudiziario;

il ruolo della magistratura onoraria non può più dirsi marginale nell'amministrazione della giustizia, avendo tale categoria raggiunto buoni risultati nei settori loro affidati, così da contribuire ad affrancare i cittadini dalle lungaggini dei processi tanto civili che penali;

si rende necessario prevedere una riforma organica della categoria che valorizzi le competenze professionali ormai acquisite ed introduca un sistema retributivo non soltanto adeguato ma che possa anche premiare la produttività dei singoli;

la retribuzione dei provvedimenti emessi dai giudici onorari unitamente al definitivo superamento

della anacronistica qualificazione vicaria consentirebbe di ridurre fortemente l'arretrato giudiziario e di conferire dignità e stabilità alla categoria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a:

provvedere con urgenza ad una riforma organica della categoria e riconoscere ai magistrati onorari una retribuzione proporzionata sia alla quantità che alla qualità del lavoro svolto in particolare riconoscendo e retribuendo i provvedimenti di definizione dei processi;

prevedere che l'ammontare delle indennità previste sia effettivamente adeguato ogni 3 anni, con decreto emanato dal ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente;

ad emanare un'apposita circolare ministeriale della direzione generale della giustizia civile in cui si precisi, in relazione all'articolo 3-bis, del provvedimento in esame che, ai fini della determinazione del complessivo impegno lavorativo, esso andrà determinato, nel caso di più udienze, calcolando l'orario di apertura del verbale del primo procedimento a cui ha partecipato il giudice onorario o vice procuratore e l'orario di chiusura del verbale dell'ultimo procedimento a cui ha preso parte;

ad adottare ulteriori provvedimenti volti a far sì che le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge in esame, non siano ripetibili.

9/1857/26.Pili.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 151 del 2008 reca norme in materia di indennità in favore di giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO) la cui attività è disciplinata nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

la norma prevede un compenso unitario di 98 euro lordi in funzione della durata dell'impegno lavorativo e stabilisce che l'indennità aggiuntiva non scatti più in caso di seconda udienza giornaliera (per la quale dunque non è riconosciuta alcuna indennità) ma solo quando l'impegno lavorativo di udienza superi comunque le 5 ore giornaliere e pertanto senza tenere conto del lavoro svolto dai giudici onorari per redigere i provvedimenti definitivi quali le sentenze (con evidente disparità rispetto ai giudici di pace) e disincentivando coloro che definiscono il maggior numero di procedimenti apportando così un serio e notevole contributo all'auspicata riduzione dei tempi di risposta dell'apparato giudiziario;

il ruolo della magistratura onoraria non può più dirsi marginale nell'amministrazione della giustizia, avendo tale categoria raggiunto buoni risultati nei settori loro affidati, così da contribuire ad affrancare i cittadini dalle lungaggini dei processi tanto civili che penali;

si rende necessario prevedere una riforma organica della categoria che valorizzi le competenze professionali ormai acquisite ed introduca un sistema retributivo non soltanto adeguato ma che possa anche premiare la produttività dei singoli;

la retribuzione dei provvedimenti emessi dai giudici onorari unitamente al definitivo superamento della anacronistica qualificazione vicaria consentirebbe di ridurre fortemente l'arretrato giudiziario e di conferire dignità e stabilità alla categoria,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a:

provvedere con urgenza ad una riforma organica della categoria e riconoscere ai magistrati onorari una indennità proporzionata sia alla quantità che alla qualità del lavoro svolto in particolare

riconoscendo e retribuendo i provvedimenti di definizione dei processi;
prevedere che l'ammontare delle indennità previste sia effettivamente adeguato ogni 3 anni, con decreto emanato dal ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente;
a chiarire che, ai fini della determinazione del complessivo impegno lavorativo di cui all'articolo 3-bis, esso andrà determinato, nel caso di più udienze, calcolando l'orario di apertura del verbale del primo procedimento a cui ha partecipato il giudice onorario o vice procuratore e l'orario di chiusura del verbale dell'ultimo procedimento a cui ha preso parte;
ad adottare ulteriori provvedimenti volti a far sì che le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge in esame, non siano ripetibili.
9/1857/26.(Testo modificato nel corso della seduta)Pili.

La Camera,
premessi che:
il Governo Prodi aveva stanziato nella Finanziaria 2008, 140 milioni di euro per il rafforzamento degli organici delle Forze dell'ordine, attraverso uno sblocco del *turn-over* che avrebbe consentito l'inserimento di circa 4.500 nuove unità;
il precedente Governo aveva inoltre recuperato 3.000 unità di personale delle Forze dell'ordine prelevandole da altre amministrazioni dove erano prestate per compiti amministrativi;
in sede di approvazione della Legge finanziaria 2008 aveva accolto un ordine del giorno (n. 9/03256/047) per il potenziamento dei presidi territoriali delle Forze dell'ordine ove maggiormente si avverte la pressione delle attività criminose;
i drastici tagli ai fondi per la sicurezza operati da questo esecutivo rischiano di ripercuotersi negativamente anche nel territorio lecchese, ultimo in Italia per rapporto tra agenti di Polizia e popolazione,

impegna il Governo

a reperire i fondi per poter dare l'attuazione all'ordine del giorno 9/03256/047 accolto nella seduta 259 del 15 dicembre 2007 per costituire una sezione distaccata del commissariato di polizia di Lecco da ubicare a sud della provincia, potenziando così la presenza in un territorio da tempo sofferente per carenze di organico e mezzi.
9/1857/27.Codurelli.

La Camera,
premessi che:
il presente decreto-legge contiene una serie di misure per incrementare la disponibilità, ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione per immigrati.
Tali misure si iscrivono nel quadro della necessità di far fronte all'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione clandestina e si inquadrano nell'ambito di una serie di misure adottate a tale riguardo dal Governo, tra le quali in primo luogo l'estensione dello stato di emergenza all'intero territorio nazionale e delle conseguenti misure amministrative;
il complesso di tali misure non può che essere adottato contemperando le esigenze dettate dall'emergenza con quelle delle caratteristiche e delle vocazioni dei territori;
dal 1° ottobre 2008 oltre 100 extracomunitari originari di vari stati africani risultano ospitati in località Altipiani di Arcinazzo, in un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) provvisorio allestito presso l'hotel «Il Caminetto» di Trevi nel Lazio (Frosinone), struttura alberghiera situata al centro della predetta località turistica;
il centro di accoglienza è gestito in regime di convenzione dalla arciconfraternita del Santissimo

Sacramento e di San Trifone, con sede in Roma, piazza S. Giovanni in Laterano, stipulata con il Ministero dell'interno, con l'assenso del sindaco del comune di Trevi nel Lazio, nel cui territorio ricade una parte della località degli Altipiani di Arcinazzo;

il centro di accoglienza provvisorio è stato istituito ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2008, emanata in conseguenza della sopra ricordata dichiarazione dello stato di emergenza, che consente al capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, di adottare tutti gli interventi necessari all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento e alla manutenzione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 (articolo 1);

la questione ha formato oggetto di una interpellanza urgente presentata dai deputati Iannarilli, Cesa ed altri, cui il Governo ha risposto - ad avviso degli esponenti in modo non sufficientemente rassicurante - alla Camera dei deputati in data 23 ottobre scorso. L'apertura del centro ha provocato una mobilitazione generale e massiccia sia da parte della popolazione residente degli operatori commerciali e delle centinaia di proprietari di seconde case su tutto il comprensorio montano. I cittadini si sono costituiti in comitato spontaneo ed hanno esposto le loro doglianze al prefetto di Frosinone. Tale mobilitazione non è rivolta evidentemente contro le singole persone degli immigrati, che giungono in Italia da situazioni di indubbio disagio e sofferenza, e che come tali meritano aiuto e comprensione ma contro una scelta illogica di politica del territorio che penalizza drammaticamente - soprattutto per le proporzioni dell'iniziativa - una piccola realtà a spiccata vocazione turistica come quella degli Altipiani di Arcinazzo;

il numero degli ospiti extracomunitari ha quasi raddoppiato la popolazione residente: il centro, infatti - con una popolazione di circa 100 immigrati - impatta su un abitato con una popolazione stabile di circa due-trecento persone, alterando fortemente l'equilibrio demografico e sociale del territorio. È ben vero che l'intervento - come è stato sostenuto dal Governo alla Camera - risponde ad una logica emergenziale e come tale non può tenere conto pienamente dei parametri che sono fissati dalla legge in relazione al rapporto numerico tra popolazione residente ed immigrati da ospitare. L'emergenza, tuttavia, deve essere per sua natura limitata nel tempo e non deve essere tale da creare una nuova e diversa emergenza per la popolazione locale. Ciò senza contare che le dimensioni dell'abitato e della popolazione stabile non sono minimamente in grado di creare una qualsivoglia prospettiva di integrazione permanente o quantomeno di lunga durata per gli immigrati ospitati nel centro;

dal punto di vista amministrativo il territorio della località - che si sviluppa, senza soluzioni di continuità, in un vasto pianoro circondato dai monti dell'Appennino - ricade nei confini di tre comuni, uno della provincia di Roma (Arcinazzo Romano) e due della provincia di Frosinone (Trevi nel Lazio e Piglio), i cui nuclei urbani principali sono tutti e tre a distanza di alcuni chilometri dalla località turistica. I confini tra i tre comuni, all'interno dell'abitato degli Altipiani non sono minimamente percepibili, in quanto coincidono con semplici strade urbane. Alla luce di tale configurazione territoriale il centro di accoglienza si situa lontano dal nucleo principale del comune che nominalmente lo ospita e al centro di un abitato che insiste nel territorio di altri due comuni (in sostanza a poche decine di metri dal territorio dei medesimi) che non hanno minimamente partecipato alla decisione e ne subiranno tuttavia tutte le possibili conseguenze negative, in particolare quella relativa alla sicura riduzione del flusso turistico;

l'istituzione del centro di accoglienza rischia, infatti, di produrre gravi conseguenze sull'equilibrio socio-economico della località, che trae la sua principale se non unica fonte di sussistenza dal turismo. Tutta l'economia della zona ruota attorno al turismo, soprattutto estivo (d'estate gli abitanti arrivano a 25.000). L'insediamento urbano è costituito principalmente, se non esclusivamente da attività di natura turistica quali alberghi, ristoranti, strutture ricreative e sportive e negozi. Tali strutture commerciali sono rivolte altresì a soddisfare le esigenze di una cospicua popolazione di proprietari di seconde case, il cui sviluppo è evidentemente collegato proprio alle caratteristiche del

paesaggio e dell'ambiente proprie di un centro di villeggiatura. La preminente vocazione turistica del territorio è stata espressamente riconosciuta fin dal 1983 con delibera della giunta regionale del Lazio. È dunque del tutto evidente che un centro di accoglienza siffatto rappresenta oggettivamente un disincentivo per turisti e vacanzieri e dunque indebolisce drammaticamente il tessuto socio-economico locale;

il soggiorno all'interno della struttura ricettiva per un numero così elevato di persone e per un periodo di tempo significativo richiede che gli *standards* di sicurezza e di igiene del centro di accoglienza siano perfettamente conformi alle leggi e a tutta la normativa prevista in materia. La struttura in premessa, come è ben noto agli abitanti degli Altipiani di Arcinazzo, da diversi anni non subisce interventi né di tipo strutturale, né alcun tipo di adeguamento per quanto attiene alle norme sulla sicurezza. Secondo quanto risulta agli esponenti, a seguito di una specifica verifica, il competente comando dei Vigili del Fuoco ha riscontrato numerosi profili di inadeguatezza e di non conformità della struttura ai parametri fissati dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

a non incrementare, salve situazioni di eccezionale emergenza, il numero degli immigrati ospitati presso la località degli Altipiani di Arcinazzo né presso l'albergo «Il Caminetto», né presso altre strutture alberghiere ricadenti nel territorio della predetta località;

a ribadire la temporaneità del centro di accoglienza provvisorio degli Altipiani di Arcinazzo, a valutare la possibilità - perdurando la situazione di emergenza che ne ha determinato l'istituzione - di trasferirlo, sempre nello stesso territorio, in località e strutture che risultino più idonee all'accoglienza - e comunque a garantirne lo smantellamento in tempi brevi, in vista della prossima stagione turistica.

9/1857/28.Iannarilli.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. n. 1857: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recanti misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina» considerato che:

secondo la proroga di termine stabilita dall'articolo 24-*bis* del cosiddetto decreto «Milleproroghe» n. 248 del 2007, il 31 dicembre 2008 scade la validità della graduatoria dei 1.000 candidati risultati idonei nel concorso indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 per 184 posti nel profilo professionale di vigile permanente nel CNVVF, alcuni dei quali attendono ancora di essere assunti;

al predetto concorso seguiva nel 2001 un altro riservato ai vigili discontinui a 173 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001;

quest'ultimo concorso veniva indetto quando non si era ancora raggiunta l'estinzione numerica della prima graduatoria;

si è poi proceduto all'assunzione degli idonei attingendo da entrambe le graduatorie, considerando gli idonei dell'una e dell'altra su uno stesso livello di anzianità rispetto ai bandi di uscita;

la Legge finanziaria 2007 all'articolo 1 comma 519 statuisce che «Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è consentito al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio»;

a seguito del suddetto articolo il Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco - ha bandito una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di

posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del CNVVF;

a seguito poi del sopracitato bando gran parte dei precari hanno prodotto domanda di stabilizzazione nei termini previsti;

la Legge finanziaria per il 2008 all'articolo 3 comma 91 recita: «Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio»;

il 18 novembre 2008, la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato il bando di un nuovo concorso pubblico che vedrà impegnati per oltre due anni i partecipanti;

nelle more dell'espletamento di tutte le procedure del suddetto concorso, il Ministero dell'interno dovrà colmare le vacanze di organico richiedendo l'immissione in ruolo di altro personale degli idonei dell'unico concorso pubblico espletato in precedenza;

non appare pertanto chiaro il criterio di assunzione del personale permanente nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco attuato negli ultimi anni,

impegna il Governo

a rispettare, nelle future assunzioni, la gerarchia cronologica prevedendo la completa estinzione delle graduatorie esistenti a partire da quella del 1998, onorando così le legittime aspettative degli idonei del concorso a 184 posti nel profilo professionale di vigile permanente nel CNVVF indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998.

9/1857/29. Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

impegna il Governo

a seguire criteri cronologici nell'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9/1857/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 2-bis del provvedimento dispone un incremento di risorse in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che è alimentato, oltretutto da contributi dello Stato, anche dai proventi derivanti, a vario titolo, dalla confisca dei beni alla mafia (somme di denaro, vendita beni mobili e immobili, liquidazione beni aziendali);

i beni confiscati alla mafia in forza della legislazione sono, al 31 gennaio 2008, 31.225, di cui il quarantacinque per cento in Sicilia, e dei quali 16.710 sono rappresentati da immobili, 7.059 da beni mobili, 7.486 da titoli di credito. Tra tutti questi soltanto 2.786 sono stati assegnati, e di questi 2.255 ai comuni (per un valore di 528 milioni) e 531 allo Stato;

la criminalità organizzata è notoriamente più radicata ed operativa nelle regioni meridionali, e rappresenta per quei territori un elemento di forte rallentamento dello sviluppo economico, determinandone una condizione alla quale lo Stato deve porre rimedio;

recentemente lo Stato, e prima ancora questo Parlamento, si sono fatti complici di un paradosso, approvando il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge istitutivo del «Fondo unico giustizia», destinando i proventi derivanti dalla confisca dei beni alla mafia per finalità diverse a tutto vantaggio dell'intera collettività nazionale, e comunque anche di regioni diverse da quelle depredate dalla criminalità organizzata, invece di riversarli nel circuito virtuoso dell'economia dei territori da cui proviene trasformandosi così in segno tangibile di sviluppo, legalità e giustizia; la normativa attuale prevede che il beneficiario immediato dei provvedimenti di confisca degli immobili non è il contesto delle collettività locali direttamente danneggiate dal fenomeno criminale, ma lo Stato, salvo il successivo e solo eventuale trasferimento di alcuni immobili ai comuni, alle province e alle regioni; alcuni enti territoriali sono costretti a mettere in vendita i propri immobili di pregio per pagare allo Stato, come abbiamo visto unico titolare per legge dei beni confiscati, ingenti somme a titolo di affitto degli immobili da questi utilizzati per fini istituzionali; l'imprenditoria mafiosa esercita una notevole forza economica attraverso il controllo economico del territorio ove opera ed impedisce lo sviluppo di energie economiche locali pulite, fino a influenzarne negativamente l'intero sistema produttivo, pertanto il recupero alla collettività di tutte le ricchezze illecitamente accumulate è, da parte di uno Stato, lo strumento più efficace per combattere la mafia ed affermare la legalità,

impegna il Governo:

ad emanare una norma che preveda l'assegnazione gratuita dei beni immobili alle pubbliche amministrazioni locali situate in quei territori ove sono state poste in essere le attività criminose sanzionate, oggetto di confisca per reati di mafia;

ad emanare un provvedimento normativo atto a prevedere che i proventi derivanti dai beni confiscati alla mafia, qualunque sia la loro natura, afferiscano ai bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

9/1857/30.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 2-*bis* del provvedimento dispone un incremento di risorse in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che è alimentato, oltretutto da contributi dello Stato, anche dai proventi derivanti, a vario titolo, dalla confisca dei beni alla mafia (somme di denaro, vendita beni mobili e immobili, liquidazione beni aziendali);

i beni confiscati alla mafia in forza della legislazione sono, al 31 gennaio 2008, 31.225, di cui il quarantacinque per cento in Sicilia, e dei quali 16.710 sono rappresentati da immobili, 7.059 da beni mobili, 7.486 da titoli di credito. Tra tutti questi soltanto 2.786 sono stati assegnati, e di questi 2.255 ai comuni (per un valore di 528 milioni) e 531 allo Stato;

la criminalità organizzata è notoriamente più radicata ed operativa nelle regioni meridionali, e rappresenta per quei territori un elemento di forte rallentamento dello sviluppo economico, determinandone una condizione alla quale lo Stato deve porre rimedio;

recentemente lo Stato, e prima ancora questo Parlamento, si sono fatti complici di un paradosso, approvando il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge istitutivo del «Fondo unico giustizia», destinando i proventi derivanti dalla confisca dei beni alla mafia per finalità diverse a tutto vantaggio dell'intera collettività nazionale, e comunque anche di regioni diverse da quelle depredate dalla criminalità organizzata, invece di riversarli nel circuito virtuoso dell'economia dei territori da cui proviene trasformandosi così in segno tangibile di sviluppo, legalità e giustizia;

la normativa attuale prevede che il beneficiario immediato dei provvedimenti di confisca degli immobili non è il contesto delle collettività locali direttamente danneggiate dal fenomeno criminale, ma lo Stato, salvo il successivo e solo eventuale trasferimento di alcuni immobili ai comuni, alle

province e alle regioni;

alcuni enti territoriali sono costretti a mettere in vendita i propri immobili di pregio per pagare allo Stato, come abbiamo visto unico titolare per legge dei beni confiscati, ingenti somme a titolo di affitto degli immobili da questi utilizzati per fini istituzionali;

l'imprenditoria mafiosa esercita una notevole forza economica attraverso il controllo economico del territorio ove opera ed impedisce lo sviluppo di energie economiche locali pulite, fino a influenzarne negativamente l'intero sistema produttivo, pertanto il recupero alla collettività di tutte le ricchezze illecitamente accumulate è, da parte di uno Stato, lo strumento più efficace per combattere la mafia ed affermare la legalità,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità di tipo mafioso, le esigenze degli enti territoriali nel cui comprensorio quei beni insistono.

9/1857/30. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i beni confiscati per reati di mafia sono devoluti allo Stato e che i beni immobili possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato ovvero eventualmente trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione per fini di utilità sociale;

a venticinque anni dall'adozione delle prime misure normative finalizzate all'ablazione dei patrimoni dei mafiosi, il sistema presenta alcune criticità, primo fra tutti il notevole lasso di tempo intercorrente tra il momento del sequestro dei beni a quello dell'assegnazione e del riutilizzo degli stessi, e determinato anche dalla eccessiva burocrazia legata al procedimento;

il valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato per le comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione positiva dell'autorità dello Stato che, attraverso il nuovo strumento della confisca, restituiva alla collettività quanto illecitamente era stato ad essa sottratto con l'intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità;

la Commissione antimafia ha avuto molte occasioni per ribadire quanto sia fondamentale l'azione di aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti nella strategia di contrasto alle mafie operanti sul territorio nazionale, ed altresì fondamentale che detti beni, attraverso l'uso sociale di essi, ritornino alla collettività depauperata;

appare invece incongruo rispetto allo scopo risarcitorio delle comunità locali, un aspetto della normativa laddove è previsto che i beni mobili, i crediti e i complessi aziendali siano sempre mantenuti al patrimonio dello Stato, con destinazione delle somme ricavate dal recupero di crediti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione, al finanziamento di interventi di competenza statale, come quelli relativi alla informatizzazione del processo, non vincolati territorialmente alla regione che direttamente ha subito il danno di immagine ed economico, anche indotto, derivante dalle attività delle associazioni di tipo mafioso;

sotto un altro profilo la vigente disciplina legislativa risulta in contrasto anche con i principi di federalismo posti alla base della politica nazionale di riforma istituzionale relativa ai diversi livelli di governo, perché risorse proprie di una regione vengono sottratte alla stessa senza la previsione di un corrispondente o almeno prevalente, ritorno finanziario;

la rilevante funzione di ristoro delle comunità locali direttamente danneggiate propria della destinazione dei beni confiscati e i principi di federalismo impongono, invece, una diversa impostazione di fondo ed una coerente rivisitazione della normativa vigente, rivisitazione che risulti ispirata ad un chiaro e diverso principio regolatore della materia, quello secondo il quale i beni

confiscati o le risorse dagli stessi derivanti, qualunque sia la loro natura (beni immobili, mobili, crediti, aziende, partecipazioni sociali, eccetera) devono essere assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa di tipo associativo,

impegna il Governo

ad emanare una norma volta a prevedere che i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, qualunque sia la loro natura, vengano impegnati in via prioritaria e prevalente nelle regioni in cui sono state commesse le corrispondenti attività delittuose, al fine di utilizzarle nel controllo e nella sicurezza del territorio, fornendo altresì alle Forze di Polizia strumenti idonei al contrasto della criminalità.

9/1857/31.Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

La Camera,
premessi che:

la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i beni confiscati per reati di mafia sono devoluti allo Stato e che i beni immobili possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato ovvero eventualmente trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione per fini di utilità sociale; a venticinque anni dall'adozione delle prime misure normative finalizzate all'ablazione dei patrimoni dei mafiosi, il sistema presenta alcune criticità, primo fra tutti il notevole lasso di tempo intercorrente tra il momento del sequestro dei beni a quello dell'assegnazione e del riutilizzo degli stessi, e determinato anche dalla eccessiva burocrazia legata al procedimento;

il valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato per le comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione positiva dell'autorità dello Stato che, attraverso il nuovo strumento della confisca, restituiva alla collettività quanto illecitamente era stato ad essa sottratto con l'intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità;

la Commissione antimafia ha avuto molte occasioni per ribadire quanto sia fondamentale l'azione di aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti nella strategia di contrasto alle mafie operanti sul territorio nazionale, ed altresì fondamentale che detti beni, attraverso l'uso sociale di essi, ritornino alla collettività depauperata;

appare invece incongruo rispetto allo scopo risarcitorio delle comunità locali, un aspetto della normativa laddove è previsto che i beni mobili, i crediti e i complessi aziendali siano sempre mantenuti al patrimonio dello Stato, con destinazione delle somme ricavate dal recupero di crediti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione, al finanziamento di interventi di competenza statale, come quelli relativi alla informatizzazione del processo, non vincolati territorialmente alla regione che direttamente ha subito il danno di immagine ed economico, anche indotto, derivante dalle attività delle associazioni di tipo mafioso;

sotto un altro profilo la vigente disciplina legislativa risulta in contrasto anche con i principi di federalismo posti alla base della politica nazionale di riforma istituzionale relativa ai diversi livelli di governo, perché risorse proprie di una regione vengono sottratte alla stessa senza la previsione di un corrispondente o almeno prevalente, ritorno finanziario;

la rilevante funzione di ristoro delle comunità locali direttamente danneggiate propria della destinazione dei beni confiscati e i principi di federalismo impongono, invece, una diversa impostazione di fondo ed una coerente rivisitazione della normativa vigente, rivisitazione che risulti ispirata ad un chiaro e diverso principio regolatore della materia, quello secondo il quale i beni confiscati o le risorse dagli stessi derivanti, qualunque sia la loro natura (beni immobili, mobili, crediti, aziende, partecipazioni sociali, eccetera) devono essere assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa di tipo associativo,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità di tipo mafioso, le esigenze degli enti territoriali nel cui comprensorio quei beni insistono.

9/1857/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

La Camera,
considerato che:

la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i beni confiscati per reati di mafia sono devoluti allo Stato e che per i soli beni immobili l'articolo 2-undecies stabilisce che gli stessi possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato ovvero trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione;

tale normativa, oltre ad avere come fine immediato quello della sottrazione della criminalità organizzata dei patrimoni di cui dispone, trova giustificazione e fondamento, come generalmente riconosciuto, in esigenze distinte ma fortemente interconnesse;

è utile dare visibilità e concretezza all'attività di ripristino della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, al fine di riaffermare pubblicamente la primazia dello Stato sul territorio dove la stessa ha dispiegato la propria forza intimidatrice e discorsiva delle regole del mercato e della convivenza sociale;

è opportuno assicurare così anche alla destinazione degli immobili, successivi a confisca, una rilevantissima funzione di contrasto della criminalità di tipo mafioso, attraverso la tangibile e pubblica dimostrazione sul territorio della sua sconfitta di fronte all'azione dello Stato;

è positivo risarcire le collettività direttamente danneggiate, anche sul piano economico, dalla criminalità mafiosa, contribuendo allo sviluppo dell'area geografica interessata da un fenomeno che ha, fra l'altro, disincentivato nella stessa gli investimenti produttivi;

su tali finalità strategiche dell'assegnazione dei beni confiscati alle comunità locali, significativa risulta la relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata, nel corso della XV legislatura, nella seduta del 27 novembre 2007 e della quale si riportano qui di seguito le parti di diretto riferimento;

«Uno dei pregi della legge Rognoni-La Torre che, circa venticinque anni or sono, ha concentrato in poche, ma efficaci, parole l'essenza dell'adozione della mafia volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche ed a condizionare l'attività amministrativa, consiste anche nell'aver predisposto gli strumenti per l'aggregazione alle mafie...La necessità di una specifica disciplina che assicurasse la razionale gestione e destinazione dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali...fu al centro di una intensa mobilitazione, che culminò nella petizione sostenuta da oltre un milione di firme.

L'approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 1098 ha rappresentato un passaggio fondamentale che ha finalmente sbloccato i meccanismi che fino ad allora impedivano l'uso sociale dei beni confiscati...L'indifferibile necessità di una legge che affrontasse organicamente la questione...era suggerita almeno da due riflessioni. La prima scaturiva dalla constatazione che i beni confiscati deperivano senza alcuna utilità...Tale situazione accentuava naturalmente l'idea di uno Stato che limitava la propria azione alla fase meramente repressiva e si mostrava incapace di trasformare l'utile mafioso in utile legale. Ciò oltre tutto, induceva ad un'altra riflessione e cioè se l'azione antimafia dello Stato si limita esclusivamente al momento repressivo, essa può apparire allo sviluppo dei territori;

diversa può apparire, invece, l'azione di contrasto alla criminalità mafiosa se essa..., riesce a sottrarre alla struttura mafiosa i beni accumulati ed a restituirli alla collettività, così incentivando l'utilizzazione sociale e dimostrando che legalità e sviluppo sono insieme una grande risorsa: la villa del mafioso che ospita una casa di riposo per anziani, il palazzo del mafioso che accoglie uffici

pubblici, in sostanza, inviano un segnale positivo che si aggiunge a quello di avere assicurato alla giustizia il mafioso; segnalano, infatti, la restituzione alla collettività di ciò che la criminalità aveva sottratto ad essa. I beni confiscati rappresentano, dunque, un valore sociale ed economico tangibile e possono costituire, come di fatto è stato in alcune circostanze, uno strumento per far crescere le comunità locali. Il valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato, per le comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione positiva dell'autorità dello Stato che, attraverso i nuovi strumenti, restituiva alla collettività quanto illecitamente era stato sottratto con l'intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità;

la Commissione antimafia ritiene fondamentale l'azione di aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti nella strategia di contrasto alle mafie operanti nel territorio nazionale. E ritiene, altresì, fondamentale che detti beni, attraverso l'uso sociale di essi, ritornino alla collettività depauperata. A fronte di tali puntuali affermazioni della Commissione antimafia le disposizioni vigenti risultano, però, assolutamente inadeguate al raggiungimento dello scopo. Attualmente infatti, beneficiario immediato dei provvedimenti di confisca degli immobili non è il contesto delle collettività locali direttamente danneggiate dal fenomeno mafioso, ma lo Stato, salvo il successivo (e solo eventuale) trasferimento di alcuni immobili ai comuni, alle province ed alle regioni;

ancora più incongrua rispetto allo scopo risarcitorio delle comunità locali risulta, poi, la disciplina riguardante i beni mobili, i crediti e i complessi aziendali che, secondo la legislazione vigente, sono sempre mantenuti al patrimonio dello Stato, con destinazione delle somme ricavate dal recupero dei crediti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione, al finanziamento di interventi di competenza statale (come quelli relativi alla informatizzazione del processo) non vincolati territorialmente alla regione che direttamente ha subito il danno di immagine ed economico (anche indotto) derivante dalle attività delle associazioni di tipo mafioso. Sotto altro profilo la vigente disciplina legislativa risulta in contrasto anche con i principi di federalismo posti alla base della politica nazionale di riforma istituzionale relativa ai diversi livelli di governo, perché risorse proprie di una regione vengono sottratte alla stessa senza la previsione di un corrispondente o almeno prevalente, ritorno finanziario;

la rilevante funzione di ristoro delle comunità locali direttamente danneggiate proprio dalla destinazione dei beni confiscati e i principi di federalismo impongono, invece, una diversa rivisitazione della normativa vigente. Una rivisitazione che risulti ispirata ad un chiaro e diverso principio regolatore della materia, quello secondo il quale i beni confiscati o le risorse dagli stessi derivanti, qualunque sia la loro natura (beni immobili, mobili, crediti, aziende, partecipazioni sociali, eccetera) devono essere assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa di tipo associativo».

impegna il Governo

ad emanare una norma volta a modificare la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni, nel senso del riconoscimento espresso dell'assegnazione dei beni confiscati come strumento territoriale di contrasto delle associazioni di tipo mafioso e di ristoro delle comunità locali direttamente danneggiate, nonché dell'assegnazione in via prevalente dei beni confiscati e delle risorse derivanti dal recupero dei crediti, dall'affitto, dall'alienazione o dalla liquidazione, per finalità istituzionali o sociali al patrimonio della regione nella quale l'attività illecita sia stata posta in essere in via esclusiva o prevalente.

9/1857/32.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,
considerato che:

la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i beni confiscati per reati di mafia sono devoluti allo Stato e che per i soli beni immobili l'articolo 2-

undecies stabilisce che gli stessi possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato ovvero trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione;

tale normativa, oltre ad avere come fine immediato quello della sottrazione della criminalità organizzata dei patrimoni di cui dispone, trova giustificazione e fondamento, come generalmente riconosciuto, in esigenze distinte ma fortemente interconnesse;

è utile dare visibilità e concretezza all'attività di ripristino della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, al fine di riaffermare pubblicamente la primazia dello Stato sul territorio dove la stessa ha dispiegato la propria forza intimidatrice e discorsiva delle regole del mercato e della convivenza sociale;

è opportuno assicurare così anche alla destinazione degli immobili, successivi a confisca, una rilevantissima funzione di contrasto della criminalità di tipo mafioso, attraverso la tangibile e pubblica dimostrazione sul territorio della sua sconfitta di fronte all'azione dello Stato;

è positivo risarcire le collettività direttamente danneggiate, anche sul piano economico, dalla criminalità mafiosa, contribuendo allo sviluppo dell'area geografica interessata da un fenomeno che ha, fra l'altro, disincentivato nella stessa gli investimenti produttivi;

su tali finalità strategiche dell'assegnazione dei beni confiscati alle comunità locali, significativa risulta la relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata, nel corso della XV legislatura, nella seduta del 27 novembre 2007 e della quale si riportano qui di seguito le parti di diretto riferimento;

«Uno dei pregi della legge Rognoni-La Torre che, circa 25 anni or sono, ha concentrato in poche, ma efficaci, parole l'essenza dell'adozione della mafia volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche ed a condizionare l'attività amministrativa, consiste anche nell'aver predisposto gli strumenti per l'aggregazione alle mafie...La necessità di una specifica disciplina che assicurasse la razionale gestione e destinazione dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali...fu al centro di una intensa mobilitazione, che culminò nella petizione sostenuta da oltre un milione di firme.

L'approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 1098 ha rappresentato un passaggio fondamentale che ha finalmente sbloccato i meccanismi che fino ad allora impedivano l'uso sociale dei beni confiscati...L'indifferibile necessità di una legge che affrontasse organicamente la questione...era suggerita almeno da due riflessioni. La prima scaturiva dalla constatazione che i beni confiscati deperivano senza alcuna utilità...Tale situazione accentuava naturalmente l'idea di uno Stato che limitava la propria azione alla fase meramente repressiva e si mostrava incapace di trasformare l'utile mafioso in utile legale. Ciò oltre tutto, induceva ad un'altra riflessione e cioè se l'azione antimafia dello Stato si limita esclusivamente al momento repressivo, essa può apparire allo sviluppo dei territori;

diversa può apparire, invece, l'azione di contrasto alla criminalità mafiosa se essa..., riesce a sottrarre alla struttura mafiosa i beni accumulati ed a restituirli alla collettività, così incentivando l'utilizzazione sociale e dimostrando che legalità e sviluppo sono insieme una grande risorsa: la villa del mafioso che ospita una casa di riposo per anziani, il palazzo del mafioso che accoglie uffici pubblici, in sostanza, inviano un segnale positivo che si aggiunge a quello di avere assicurato alla giustizia il mafioso; segnalano, infatti, la restituzione alla collettività di ciò che la criminalità aveva sottratto ad essa. I beni confiscati rappresentano, dunque, un valore sociale ed economico tangibile e possono costituire, come di fatto è stato in alcune circostanze, uno strumento per far crescere le comunità locali. Il valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato, per le comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione positiva dell'autorità dello Stato che, attraverso i nuovi strumenti, restituiva alla collettività quanto illecitamente era stato sottratto con l'intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità;

la Commissione antimafia ritiene fondamentale l'azione di aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti nella strategia di contrasto alle mafie operanti nel territorio nazionale. E ritiene, altresì,

fondamentale che detti beni, attraverso l'uso sociale di essi, ritornino alla collettività depauperata. A fronte di tali puntuali affermazioni della Commissione antimafia le disposizioni vigenti risultano, però, assolutamente inadeguate al raggiungimento dello scopo. Attualmente infatti, beneficiario immediato dei provvedimenti di confisca degli immobili non è il contesto delle collettività locali direttamente danneggiate dal fenomeno mafioso, ma lo Stato, salvo il successivo (e solo eventuale) trasferimento di alcuni immobili ai comuni, alle province ed alle regioni; ancora più incongrua rispetto allo scopo risarcitorio delle comunità locali risulta, poi, la disciplina riguardante i beni mobili, i crediti e i complessi aziendali che, secondo la legislazione vigente, sono sempre mantenuti al patrimonio dello Stato, con destinazione delle somme ricavate dal recupero dei crediti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione, al finanziamento di interventi di competenza statale (come quelli relativi alla informatizzazione del processo) non vincolati territorialmente alla regione che direttamente ha subito il danno di immagine ed economico (anche indotto) derivante dalle attività delle associazioni di tipo mafioso. Sotto altro profilo la vigente disciplina legislativa risulta in contrasto anche con i principi di federalismo posti alla base della politica nazionale di riforma istituzionale relativa ai diversi livelli di governo, perché risorse proprie di una regione vengono sottratte alla stessa senza la previsione di un corrispondente o almeno prevalente, ritorno finanziario; la rilevante funzione di ristoro delle comunità locali direttamente danneggiate proprio dalla destinazione dei beni confiscati e i principi di federalismo impongono, invece, una diversa rivisitazione della normativa vigente. Una rivisitazione che risulti ispirata ad un chiaro e diverso principio regolatore della materia, quello secondo il quale i beni confiscati o le risorse dagli stessi derivanti, qualunque sia la loro natura (beni immobili, mobili, crediti, aziende, partecipazioni sociali, eccetera) devono essere assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa di tipo associativo».

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità di tipo mafioso, le esigenze degli enti territoriali nel cui comprensorio quei beni insistono.

9/1857/32. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative atte a garantire l'effettiva tutela e fruizione dei diritti e delle garanzie dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale anche supportando i servizi di informazione e orientamento sulla normativa vigente e sui diritti dello straniero e adeguati servizi di assistenza psico sociale e di mediazione culturale.

9/1857/33. Villecco, Calipari, Calvisi, Livia Turco, Zampa, Sbroolini.